

## 2. I DECRETI LEGISLATIVI FINORA PUBBLICATI

Rinviando alla relazione semestrale del 30 novembre 2010 per una più diffusa esposizione degli aspetti procedurali dei provvedimenti emanati nel primo semestre, nei paragrafi che seguono, oltre ad una sintesi del loro contenuto, si dà conto dello stato di attuazione di tutti i decreti legislativi sinora adottati.

### 2.1 Federalismo demaniale

Lo **schema di decreto legislativo recante l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196)**, in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 42<sup>21</sup>, è stato assegnato, ai fini dell'espressione del parere parlamentare, il 18 marzo 2010 alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

Sul provvedimento **non è stata espressa l'intesa** da parte della Conferenza Unificata, come esposto nella relazione approvata dal Consiglio dei ministri il 12 marzo 2010 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009 (trasmessa alle Camere unitamente allo schema di decreto) nella quale sono indicate le motivazioni per le quali l'intesa medesima non è stata raggiunta.

Le suddette Commissioni parlamentari hanno concluso l'esame dello schema di decreto il 19 maggio 2010, con l'approvazione di pareri favorevoli con condizioni e osservazioni. Il **decreto legislativo n. 85 del 2010** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2010 ed è entrato in vigore il 26 giugno 2010.

Con riferimento al suo **contenuto**, il decreto – che è stato ampiamente modificato ed integrato sulla base dei pareri parlamentari – prevede l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, operata attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e la successiva attribuzione dei beni agli enti medesimi.

<sup>21</sup> La norma citata prevede che, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, i relativi decreti legislativi stabiliscano i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;
- b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;
- c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;
- d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso secondo i criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale. L'ente territoriale, a seguito dell'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la "massima valorizzazione funzionale". I beni trasferiti possono peraltro anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione; la deliberazione dell'ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni dovrà tuttavia essere trasmessa ad una apposita conferenza di servizi volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari alla variazione di destinazione urbanistica dei beni. Inoltre i beni trasferiti in attuazione del decreto, che entrano a far parte del patrimonio disponibile degli enti territoriali, possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, ed a seguito di apposita attestazione di congruità rilasciata da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio. Resta comunque riservata allo Stato la dichiarazione dell'eventuale passaggio al patrimonio dei beni demaniali trasferiti agli enti territoriali.

Il decreto dispone il trasferimento alle regioni, entro 180 giorni, dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico, salvo i laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola provincia, che dovranno essere trasferiti alle province, assieme alle miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e i siti di stoccaggio di gas naturale. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito è destinata da ciascuna regione alle province, sulla base di una intesa conclusa fra la regione e le singole province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico.

I beni oggetto del trasferimento vengono inseriti in appositi elenchi adottati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, da emanare entro 180 giorni. Successivamente, le regioni e gli enti locali che intendono acquisirli sono tenuti a presentare un'apposita domanda di attribuzione, con annessa relazione, all'Agenzia del demanio. A seguito del DPCM di trasferimento, i beni demaniali e patrimoniali dello Stato indicati dall'art. 5 – salvo alcune eccezioni – entrano a far parte, con pertinenze ed accessori, del patrimonio disponibile degli enti pubblici territoriali; questi ultimi si fanno carico, a seguito del trasferimento, degli eventuali oneri e pesi di cui è gravato il bene.

L'articolo 5 individua le tipologie dei beni immobili statali potenzialmente trasferibili, tra i quali sono annoverati i beni appartenenti al demanio marittimo, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali; i beni appartenenti al demanio idrico con specifiche esclusioni, gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale; le miniere ubicate su terraferma, nonché altri beni immobili dello Stato. Sono in ogni caso esclusi dal trasferimento, tra gli altri, gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle Amministrazioni pubbliche; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale; i beni appartenenti

al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle energetiche e le strade ferrate in uso; i parchi nazionali e le riserve naturali statali, nonché i beni in uso, a qualsiasi titolo, al Senato, alla Camera, alla Corte Costituzionale e agli organi di rilevanza costituzionale.

Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale con apposito DPCM dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione.

A seguito del parere parlamentare è stata rivisitata la disciplina che consente la valorizzazione dei beni attraverso fondi comuni di investimento immobiliare, prevedendo a tal fine che i beni trasferiti agli enti territoriali possano, previa loro valorizzazione, essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, sulla base di un valore, la cui congruità dovrà essere attestata da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio; è stata data inoltre alla Cassa depositi e prestiti la facoltà di partecipare ai predetti fondi. Viene stabilito, inoltre, che le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici necessari alla valorizzazione debbano essere concluse prima del conferimento dei beni.

E' stata altresì introdotta una procedura per l'adozione di DPCM biennali di attribuzione di beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con la possibilità per gli enti territoriali di avanzare motivata richiesta, nonché una procedura di consultazione preventiva per l'utilizzo ottimale di beni pubblici da parte degli enti territoriali, in base alla quale essi possono procedere a consultazioni tra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato.

E' stata inoltre introdotta la previsione di una intesa in sede di Conferenza unificata ai fini della determinazione delle modalità per la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti di attribuzione dei beni. Per le spese relative ai beni trasferiti è stata, inoltre, prevista l'esclusione dai vincoli relativi al patto di stabilità interno per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

Si prevede infine un vincolo di destinazione dei proventi netti derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione dei beni trasferiti, prevedendo che tali proventi, per un ammontare pari al 75%, siano destinati alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento; la residua quota del 25% viene destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Si segnala che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo<sup>22</sup>, che individua le tipologie di beni esclusi dal trasferimento, è stato parzialmente modificato dall'articolo 4, comma 17, del **decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70**. In particolare, il citato decreto ha disposto **l'esclusione dall'elenco dei beni non trasferibili i beni oggetto di accordi o intese** con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data del 26 giugno 2010 (entrata in vigore del decreto legislativo n. 85), prevedendo (con un comma aggiuntivo 5-*bis*) che essi possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali.

E' prevista inoltre l'adozione entro il **13 luglio 2011** (60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, di un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze al fine di stabilire termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.

Il successivo comma 5-*ter* (anch'esso introdotto dal decreto-legge) prevede che tale disposizione non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data del 14 maggio 2011 (entrata in vigore del decreto-legge), ovvero per gli accordi e le intese relative ai beni di cui all'articolo 2, comma 196-*bis* della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativa alla dismissione di immobili militari.

Inoltre, in sede di prima applicazione la richiesta per l'attribuzione di beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari può essere presentata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 85, entro il termine di 30 giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al medesimo comma dall'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa.

La successiva attribuzione dei beni è effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,

<sup>22</sup> L'articolo 5, comma 2, individua le tipologie e le caratteristiche dei beni non trasferibili agli enti territoriali. Si tratta di:

- immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici destinatari di immobili statali in uso governativo e dalle Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999. La esclusione opera a condizione che i predetti edifici siano utilizzati per finalità istituzionali.
- porti e aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore;
- beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dal comma 5 dell'articolo in esame che specifica la disciplina del trasferimento dei beni indicati negli accordi di valorizzazione e di sviluppo culturale definiti dal codice dei beni culturali e del paesaggio;
- beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto stesso (26 giugno 2010);
- reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche;
- strade ferrate in uso di proprietà dello Stato;
- parchi nazionali e le riserve naturali statali.

di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data di adozione del citato decreto ministeriale.

Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 11 giugno 2010 ed entrato in vigore il 26 giugno 2010*), come modificato dal decreto-legge 70 del 2011, prevede una serie di adempimenti riepilogati nella tabella seguente:

| Norma                         | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Termine adozione                                                                                | Attuazione                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Art. 3, co. 1, lett. a)       | Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Regioni</b> , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del <b>demanio marittimo</b> , con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali.                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>23 dicembre 2010</b><br>(entro 180 giorni dall'entrata in vigore)                            |                                                               |
| Art. 3, co. 1, lett. a)       | Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Regioni</b> , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del <b>demanio idrico</b> , nonché le <b>opere idrauliche e di bonifica di competenza statale</b> , ad esclusione:<br>1) dei <b>fiumi</b> di ambito <b>sovraregionale</b> ;<br>2) dei <b>laghi</b> di ambito <b>sovraregionale</b> per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale. | <b>23 dicembre 2010</b><br>(entro 180 giorni dall'entrata in vigore)                            |                                                               |
| Art. 3, co. 1, lett. b)       | Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Province</b> , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del <b>demanio idrico</b> , <b>limitatamente ai laghi chiusi</b> privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia.                                                                                                                                                                                                                          | <b>23 dicembre 2010</b><br>(entro 180 giorni dall'entrata in vigore)                            |                                                               |
| Art. 3, co. 1, lett. b)       | Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Province</b> , unitamente alle relative pertinenze ubicate su terraferma, delle <b>miniere</b> che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.                                                                                                                                                                                        | <b>23 dicembre 2010</b><br>(entro 180 giorni dall'entrata in vigore)                            |                                                               |
| Art. 3, co. 3                 | Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>formazione degli elenchi dei beni trasferibili</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>23 dicembre 2010</b><br>(entro 180 giorni dall'entrata in vigore)                            | <i>All'esame della Conferenza unificata dal 5 maggio 2011</i> |
| Art. 3, co. 4, primo periodo  | <b>Presentazione</b> all'Agenzia del demanio da parte delle Regioni e degli enti locali di una apposita <b>domanda di acquisizione dei beni</b> , con relativa relazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei D.P.C.M. di cui al comma 3     |                                                               |
| Art. 3, co. 4, ultimo periodo | Ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun Ente locale.                                                                                                                                                                                                                                             | entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, co. 4, primo periodo |                                                               |

| Norma                                | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Termine adozione                                                                            | Attuazione                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 3, co. 6                        | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidamento del <b>patrimonio dei beni "inoptati"</b> (c.d. patrimonio federale) all'Agenzia del demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, al fine di valorizzarli e alienarli d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa.                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |
| Art. 4, co. 1                        | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>attribuzione</b> dei beni demaniali <b>diversi</b> da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre <b>motivatamente</b> il mantenimento dei beni nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |
| Art. 5, co. 3, primo e terzo periodo | <b>Comunicazione alla Agenzia del demanio</b> da parte delle <b>amministrazioni statali</b> e degli altri enti degli elenchi relativi ai <b>beni</b> di cui si richiede l' <b>esclusione</b> .<br><b>Compilazione</b> da parte dell'Agenzia del demanio dell' <b>elenco</b> dei beni di cui si richiede l' <b>esclusione</b> .                                                                                                                                                                         | <b>24 settembre 2010</b><br>(entro 90 giorni dall'entrata in vigore)                        | <i>Agenzia Demanio</i><br><i>Circ. n. 24320 del 24 giugno 2010</i><br><i>Agenzia Demanio</i><br><i>Circ. n. 28104 del 26 luglio 2010</i><br><i>Agenzia Demanio</i><br><i>Circ. n. 33426 del 17 settembre 2010</i> |
| Art. 5, co. 3, quarto periodo        | Provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio di <b>definizione</b> dell' <b>elenco</b> complessivo dei <b>beni esclusi</b> dal trasferimento, da pubblicare sul sito <i>internet</i> dell'Agenzia, previo parere della Conferenza Unificata da esprimersi entro 30 giorni.<br><i>Per l'elenco dei beni si veda il sito dell'Agenzia: <a href="http://benidellostato.agenziaedemanio.it/BeniPatrimoniali/index.php">http://benidellostato.agenziaedemanio.it/BeniPatrimoniali/index.php</a></i> | <b>8 novembre 2010</b><br>(entro i successivi 45 giorni)                                    | <i>Vedi Nota</i> <sup>23</sup>                                                                                                                                                                                    |
| Art. 5, co. 4, primo periodo         | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>individuazione dei beni</b> immobili comunque in uso al <b>Ministero della difesa che possono essere trasferiti</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>26 giugno 2011</b><br>(entro un anno dall'entrata in vigore)                             |                                                                                                                                                                                                                   |
| Art. 5, co. 5                        | Accordi tra Stato, regioni ed enti pubblici territoriali sul trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali dei <b>beni</b> e delle cose indicati negli <b>accordi di valorizzazione</b> e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo <b>culturale</b> , definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.                                                                                                                                                     | <b>26 giugno 2011</b><br>(entro un anno dall'entrata in vigore)                             |                                                                                                                                                                                                                   |
| Art. 5, co. 5-bis                    | Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia degli accordi o delle intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari.                                                                                                                                                                                                                        | <b>13 luglio 2011</b><br>(entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 70/2011) |                                                                                                                                                                                                                   |

23

Il 9 novembre 2010 il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Conferenza unificata il decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio recante l'elenco dei beni da escludere dal trasferimento agli enti territoriali. Nella seduta del 18 novembre 2010 le Regioni e gli Enti locali hanno consegnato un documento congiunto con la richiesta di modifiche del testo, considerato nella sua impostazione irricevibile e la costituzione di un tavolo di confronto per la revisione. Il MEF ha nei mesi successivi più volte integrato l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento, mentre Regioni ed Enti locali hanno richiesto approfondimenti su talune tipologie di beni o su singoli beni immobili. Su tale elenco, posto all'ordine del giorno il 18 maggio 2011, la Conferenza Unificata ha espresso parere negativo.

| Norma         | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Termine adozione                                                                                    | Attuazione |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Art. 7, co. 1 | Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione a cadenza <b>biennale</b> di ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per successivi trasferimenti.                                                                                                                                                                                           | A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore (dal 1° gennaio 2012) |            |
| Art. 9, co. 2 | Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>determinazione delle modalità per ridurre le risorse</b> a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei D.P.C.M. di trasferimento dei beni.                                                                     | A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento dei beni         |            |
| Art. 9, co. 4 | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.                                                                |                                                                                                     |            |
| Art. 9, co. 3 | Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli importi da <b>escludere</b> ai fini del <b>patto di stabilità interno</b> corrispondenti alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.                                                                | <b>25 agosto 2010</b><br>(entro 60 giorni dall'entrata in vigore)                                   |            |
| Art. 9, co. 5 | Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle modalità di destinazione delle risorse nette derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti. | <b>25 agosto 2010</b><br>(entro 60 giorni dall'entrata in vigore)                                   |            |

## 2.2 Roma capitale

Lo schema di decreto recante **disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale (atto n. 241)**, è stato assegnato, in data 8 settembre 2010, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, ai fini dell'espressione del parere parlamentare. Sullo schema **è stata espressa l'intesa** da parte della Conferenza Unificata, sulla base di quanto previsto dell'articolo 2, comma 3, della legge delega.

Le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno concluso l'esame dello schema di decreto il 15 settembre 2010, con l'approvazione di due distinti pareri favorevoli con condizioni e osservazioni. Con riferimento all'*iter* presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'esame, iniziato il 14 settembre, si è concluso il successivo 16 settembre con l'approvazione del parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Il **18 settembre 2010, il decreto legislativo n. 156 del 2010** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 3 ottobre 2010. Il testo

del decreto legislativo definitivamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 17 settembre 2010 presenta tuttavia talune difformità rispetto al testo sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata.

Si rammenta che l'articolo 2, comma 4, terzo periodo, della legge delega prevede che, al termine dell'iter parlamentare relativo alla procedura di adozione dei decreti, il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 20 settembre 2010, ha pertanto inviato alle Camere la necessaria relazione, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità rispetto all'intesa<sup>24</sup>.

Si ricorda infine che, come emerso anche nel corso del dibattito presso la Commissione<sup>25</sup>, la delega relativa alla definizione dell'ordinamento transitorio di Roma capitale risulta solo parzialmente esercitata. Infatti, l'applicazione di alcune norme quali quella relativa ai poteri dell'Assemblea capitolina e quella relativa allo status degli amministratori di Roma capitale<sup>26</sup> sono subordinate all'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42 del 2009, il quale dovrà specificare le funzioni di Roma capitale e definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse umane e dei mezzi.

Quanto al **contenuto**, il decreto legislativo n. 156 del 2010, pertanto, attua la delega limitatamente alla disciplina degli organi di governo di Roma capitale, individuati nell'Assemblea capitolina, nella Giunta capitolina e nel Sindaco.

L'Assemblea capitolina, organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, è composta dal Sindaco e da 48 consiglieri e presieduta da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta. Tra le competenze dell'Assemblea capitolina vi è la deliberazione dello statuto di Roma capitale, nonché l'adozione di regolamenti per la disciplina delle funzioni amministrative assegnate dalla legge sul federalismo fiscale a Roma capitale, che dovranno essere specificate in un successivo decreto legislativo.

Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione di Roma capitale e la Giunta, composta da assessori nominati dal Sindaco nella misura di un quarto dei consiglieri dell'Assemblea capitolina, collabora con il Sindaco per il governo di Roma capitale.

Il decreto n. 156/2010 conferisce e disciplina lo *status* di amministratori di Roma capitale ai consiglieri dell'Assemblea capitolina, agli assessori della Giunta capitolina e al Sindaco.

<sup>24</sup> Cfr. Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale (Doc. XVI-bis n. 3) - approvata il 30 novembre 2010.

<sup>25</sup> Cfr. resoconti delle sedute del 14, 15 e 16 settembre 2010.

<sup>26</sup> Rispettivamente articoli 3 e 5 del D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156.

I confini di Roma capitale, secondo le previsioni della legge sul federalismo fiscale, sono quelli del comune di Roma; secondo l'art. 24 della medesima legge, quando sarà attuata la disciplina delle città metropolitane, prevista dall'art. 23 della stessa legge, le disposizioni illustrate si intenderanno riferite alla città metropolitana di Roma capitale.

Il provvedimento prevede che, per quanto non espressamente stabilito, alla materia si applichino le vigenti disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), nonché ogni altra disposizione di legge.

Il decreto legislativo **17 settembre 2010, n. 156** (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 ed entrato in vigore il 3 ottobre 2010*), prevede alcuni adempimenti, connessi all'entrata in vigore di un successivo decreto legislativo<sup>27</sup>, riepilogati nella tabella seguente:

| Norma         | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Termine adozione                                                                                                                     | Attuazione |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Art. 3, co. 4 | L'Assemblea capitolina disciplina con <b>propri regolamenti l'esercizio delle funzioni</b> di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24. | Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42                      |            |
| Art. 3, co. 5 | L'Assemblea capitolina <b>approva lo statuto di Roma Capitale</b> che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.                                                                                                                                               | Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42. |            |
| Art. 5, co. 7 | Le <b>disposizioni</b> relative allo <b>status</b> del Sindaco, degli Assessori componenti la Giunta e dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina – disciplinate dallo stesso articolo 5 - si applicano <b>a decorrere dalla data di entrata in vigore del successivo decreto legislativo di attuazione.</b>         | Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42                      |            |

<sup>27</sup> Come già sopra illustrato, si tratta del decreto legislativo di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42 del 2009, che dovrà specificare le funzioni di Roma capitale e definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse umane e dei mezzi. Al momento della redazione della presente relazione, l'iter di adozione del citato decreto legislativo non risulta avviato.

### 2.3 Fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di **determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (atto n. 240)**, è stato assegnato, in data 8 settembre 2010, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed alle Commissioni bilancio delle due Camere. Sullo schema è **stata espressa l'intesa** da parte della Conferenza Unificata, sulla base di quanto previsto dell'articolo 2, comma 3, della legge delega.

Con riferimento all'*iter* presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'esame dello schema di decreto è iniziato il 5 ottobre 2010 e si è concluso il 10 novembre 2010, con l'approvazione di un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Terminata la fase di esame parlamentare, anche da parte delle Commissioni bilancio delle due Camere, il 17 dicembre 2010 **il decreto legislativo n. 216 del 2010** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 18 dicembre 2010. Il testo del decreto legislativo deliberato definitivamente dal Consiglio dei ministri in data 18 novembre 2010 presenta talune difformità rispetto al testo sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, come già accaduto in occasione del decreto legislativo su Roma capitale (D.Lgs. n. 156/2010).

Si rammenta, come illustrato nel paragrafo dedicato al decreto su Roma capitale, che l'articolo 2, comma 4, terzo periodo, della legge delega prevede che, al termine dell'*iter* parlamentare relativo alla procedura di adozione dei decreti, il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 19 novembre 2010, ha pertanto inviato alle Camere la necessaria relazione, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità rispetto all'intesa<sup>28</sup>.

#### ***Fabbisogno standard: funzione e contenuti***

Quanto al **contenuto** del decreto, i fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

<sup>28</sup> Cfr. Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale (Doc. XVI-bis, n. 3) - approvata il 30 novembre 2010.

Tale superamento costituisce uno dei punti cardine del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale, incentrato sull'abbandono del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a enti locali e regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale.

I criteri generali di delega recati dalla legge n. 42/2009 prevedono a tal fine il superamento del criterio della spesa storica in favore di nuovi parametri ai quali ancorare il finanziamento delle spese degli enti territoriali, che sono il "fabbisogno standard", per il finanziamento delle funzioni fondamentali, e la "perequazione della capacità fiscale", per il finanziamento delle altre funzioni.

Pertanto, il nuovo sistema di ripartizione delle risorse nei confronti degli enti territoriali dovrà essere basato sull'individuazione dei fabbisogni standard necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali.

Si rammenta che, secondo la definizione data dalla legge delega, il fabbisogno standard "valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica". Sulla base di tale espressa indicazione legislativa il fabbisogno standard appare dunque costituire il livello ottimale di un servizio valutato a costi standard.

### ***La metodologia per la determinazione dei fabbisogni***

Il computo delle occorrenze finanziarie derivante dai fabbisogni standard andrà effettuato rispetto alle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, che vengono espressamente individuate nel provvedimento, sia per i comuni che per le province (funzioni generali di amministrazione, di polizia locale, viabilità, istruzione pubblica ed altre). A tal fine andranno altresì stabiliti gli obiettivi di servizio connessi ai livelli essenziali delle prestazioni da erogare. La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare:

- l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;
- l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;
- l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
- la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

La procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore – SOSE. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di

settore. A tal fine la società potrà avvalersi dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale IFEL, nonché dell'ISTAT.

Le metodologie risultanti dall'attività della SOSE dovranno essere sottoposte alla valutazione della Commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale (o, se nel frattempo istituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica), nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene poi prevista una specifica procedura per la pubblicazione sia della nota metodologica della procedura di calcolo sia dei fabbisogni standard per ciascun ente locale, ai cui fini si dispone che ciascun schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verificato dai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze e corredato di relazione tecnica che ne evidenzii gli effetti finanziari, venga sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed a quello delle Commissioni bilancio delle due Camere.

E' inoltre previsto che gli enti locali virtuosi possano trarre beneficio dalla propria efficienza, stabilendosi che, fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard e la spesa effettiva dell'ente locale sia acquisita dal bilancio dell'ente medesimo.

Viene infine stabilito un periodo transitorio, dall'anno 2011 all'anno 2013, per l'applicazione del criterio di finanziamento basato sui fabbisogni standard a tutte le funzioni fondamentali, cui segue poi un successivo triennio per l'entrata a regime del nuovo sistema. In ciascuno degli anni predetti i fabbisogni individuati, relativi per ognuno degli anni medesimi ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali, entreranno in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, con conclusione dell'entrata a regime, quindi, decorso il triennio transitorio, al 2017.

Si segnala che nel mese di gennaio scorso è iniziata la fase di raccolta dei dati finalizzati alla determinazione dei fabbisogni standard, relativamente a due delle funzioni fondamentali di comuni e province<sup>29</sup>. In particolare, è stato predisposto un sistema telematico di raccolta delle informazioni, attraverso il portale "progetto fabbisogni standard"<sup>30</sup> relativamente alla **funzione di polizia**

<sup>29</sup> L'articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010 definisce le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane prese in considerazione in via provvisoria ai fini della determinazione dei costi e fabbisogni standard. Si tratta in particolare di sei funzioni per i Comuni (funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo; polizia locale; istruzione pubblica; viabilità e trasporti; gestione del territorio e dell'ambiente; settore sociale) e sei per le province (funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo; istruzione pubblica; trasporti; gestione del territorio; tutela ambientale; servizi del mercato del lavoro).

<sup>30</sup> Il "progetto fabbisogni standard" è il portale web (<https://opendata.sose.it/fabbisognistandard>) nato in attuazione del decreto legislativo in esame, sul quale sono disponibili i questionari nonché le relative istruzioni di compilazione, al quale gli enti locali accedono mediante l'inserimento di credenziali di identificazione.

**locale per i comuni e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico-servizi del mercato del lavoro per le province<sup>31</sup>.**

Alla data della redazione della presente relazione risulta terminata la fase di raccolta dei dati per le prime due funzioni, che saranno elaborati sulla base di modelli matematici sviluppati da SOSE e IFEL per individuare i livelli di finanziamento corrispondenti ai fabbisogni standard relativi ai servizi oggetto di rilevazione.

A tale proposito, si segnala che l'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge **13 maggio 2011, n. 70** reca, tra l'altro, le modalità applicative per la pubblicazione dei questionari, prevedendo in particolare che tali questionari siano pubblicati sul sito internet della SOSE a partire dalla data che è resa nota con un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze in Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione del provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto per la restituzione dei questionari compilati.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 24 maggio 2011, con il quale si è dato avvio ad una nuova fase di raccolta dei dati relativamente alle **funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo** di comuni e province<sup>32</sup>. Nel decreto direttoriale si comunica inoltre che sono stati resi disponibili sul sito della SOSE i questionari relativi alle citate funzioni, che dovranno essere restituiti alla SOSE entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento (e quindi entro il 29 luglio 2011). La mancata restituzione del questionario interamente compilato entro il predetto termine è sanzionato con il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati alla provincia o al comune inadempiente<sup>33</sup>.

Terminata la fase di raccolta ed elaborazione dei dati delle sopra citate funzioni fondamentali, i relativi fabbisogni standard così determinati, entreranno in vigore per una fase sperimentale, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 216 del 2010, a partire dal 2012 per poi entrare a regime nell'arco del triennio successivo.

Il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2010, ed entrato in vigore il giorno successivo* -

<sup>31</sup> In relazione alle citate funzioni sono stati predisposti rispettivamente il questionario FC02U per i Comuni e il questionario FP06U per le province.

<sup>32</sup> Per i comuni il questionario è articolato in quattro sottogruppi di attività: servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (FC01A), dei servizi di ufficio tecnico (FC01B), servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico (FC01C) e altri servizi generali (FC01D); mentre per le province è stato predisposto un unico questionario relativo alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo (FP01U).

<sup>33</sup> Articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 216 del 2010.

18 dicembre 2010), prevede alcuni adempimenti riepilogati nella tabella seguente:

| Norma                        | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Termine adozione | Attuazione                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 5, co. 1, lett. a) e c) | <p><b>Predisposizione</b>, da parte della Società per gli studi di settore-Sose s.p.a., delle <b>metodologie occorrenti</b> alla individuazione dei fabbisogni standard e, eventualmente, di appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province.</p> <p>I Comuni e le Province restituiscono <i>per via telematica</i>, entro 60 giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 luglio 2011   | Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (articolo 6, comma 2, lettera b)) e Decreto del Direttore delle Finanze del 24 maggio 2011, con cui è stata avviata la procedura di raccolta dei dati. |
| Art. 6                       | <p><b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> per l'adozione di una <b>nota metodologica</b> relativa alla procedura di <b>calcolo</b> dei cui agli articoli precedenti, nonché del <b>fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia</b>.</p> <p>Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. <b>Decorsi 15 giorni</b>, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della <b>Commissione bicamerale</b> per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle <b>Commissioni parlamentari</b> competenti per le conseguenze di carattere finanziario.</p> <p><b>Decorsi 15 giorni dalla trasmissione alle Camere</b> da parte del Governo, il <b>decreto può essere comunque adottato</b>, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</p> |                  |                                                                                                                                                                                            |

## 2.4 Federalismo fiscale municipale

Il quarto schema di decreto legislativo esaminato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, recante disposizioni in materia di **federalismo fiscale municipale (atto n. 292)**, in attuazione dell'articolo 2, commi 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della legge n. 42, è stato assegnato in data 9 novembre 2010 alla Commissione medesima, nonché alle Commissioni bilancio delle due Camere.

Sul provvedimento **non è stata espressa l'intesa** da parte della Conferenza Unificata, come esposto nella relazione approvata dal Consiglio dei ministri il 5 novembre 2010 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 42/2009

(trasmessa alle Camere unitamente allo schema di decreto) nella quale sono indicate le motivazioni per le quali l'intesa medesima non è stata raggiunta.

Il termine per l'**espressione del parere**, stabilito nella data dell'8 gennaio 2011, è stato poi prorogato di venti giorni, sulla base di quanto prevede l'articolo 3, comma 6, della richiamata legge n. 42, venendo pertanto posposto al successivo 28 gennaio. Peraltro, in prossimità di tale termine, ed in relazione all'opportunità di approfondire ulteriormente l'esame del provvedimento, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 gennaio, ha stabilito di attendere comunque l'espressione del parere parlamentare fino alla settimana successiva al termine in questione. In relazione a tale nuova scadenza, l'**esame dello schema** da parte della Commissione si è concluso nella giornata del 3 febbraio 2011. La proposta di parere del presidente della Commissione, posta in votazione, non è stata approvata essendovi stata **parità tra i voti favorevoli e quelli contrari**. Nella medesima data il Consiglio dei ministri ha proceduto all'approvazione in via definitiva del decreto legislativo.

Nella giornata successiva il Presidente della Repubblica - come precisato in una nota del Quirinale - in relazione al preannunciato invio, ai fini della emanazione ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, del testo del decreto legislativo, ha rappresentato al Presidente del Consiglio che "non sussistono le condizioni per procedere alla richiesta emanazione, non essendosi perfezionato il procedimento per l'esercizio della delega previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge n. 42 del 2009 che sanciscono l'obbligo di rendere comunicazioni alle Camere prima di una possibile approvazione definitiva del decreto in difformità dagli orientamenti parlamentari". Il Capo dello Stato ha pertanto comunicato al Presidente del Consiglio di non poter ricevere il decreto approvato dal Governo.

In particolare i primi tre periodi del comma 4 predetto dispongono che "Decorso il termine per l'espressione dei pareri (...) i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo."

In relazione a ciò, il Governo ha approvato il successivo 9 febbraio il testo del decreto, trasmesso alle Camere il 15 febbraio 2011 (**atto n. 292-bis**), che il Senato ha esaminato nelle giornate del 22 e 23 febbraio, approvandolo con una **risoluzione**; analogo esame, anch'esso concluso con l'approvazione del testo mediante una risoluzione, è stato effettuato presso la Camera nelle giornate del 1° e 2 marzo. L'atto, emanato come **D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23**, è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011.

Per quanto concerne l'iter, nell'ambito dell'esame del citato provvedimento la Commissione ha svolto nel complesso 19 sedute, tra le quali otto audizioni<sup>34</sup> svolte, in parte, in collaborazione con la Commissione bilancio della Camera dei deputati:

- Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF);
- Rappresentanti di sindacati e associazioni di inquilini e proprietari immobiliari, nonché dell'ANCE e dell'IFEL;
- Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali;
- Agenzia del territorio;
- Rappresentanti di Confedilizia, nonché federazioni e associazioni di proprietari immobiliari e di cooperative edilizie;
- Corte dei conti.

Sullo schema di decreto sono stati inoltre formulati **rilievi e osservazioni** dalle seguenti Commissioni, ciascuna per gli aspetti di propria competenza: 1<sup>a</sup> Affari costituzionali e 6<sup>a</sup> Finanze del Senato; I Affari costituzionali, VI Finanze e VIII Ambiente della Camera dei deputati.

Con riferimento al suo **contenuto**, il predetto decreto interviene principalmente sull'assetto delle competenze fiscali tra Stato ed enti locali, a decorrere, in una prima fase di avvio triennale, dal 2011, e poi disciplinato a regime a decorrere dal 2014, con l'introduzione, in sostituzione di tributi vigenti, dell'imposta municipale (IMU).

In particolare, per quanto concerne la fiscalità immobiliare, dal 2011 vengono attribuiti ai Comuni: a) l'intero gettito dell'IRPEF sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e quello relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare; b) una quota, pari al 30 per cento, del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare ed una quota, pari al 21,7 per cento nel 2011 ed al 21,6 per cento dal 2012, del gettito della cedolare secca sugli affitti. I gettiti in questione affluiscono ad un **Fondo sperimentale di riequilibrio** istituito dal comma 3 dell'articolo 2, di durata triennale, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione dei gettiti medesimi ai Comuni. Il Fondo verrà ripartito sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, nell'osservanza, comunque, di due specifici criteri: una quota del 30 per cento del Fondo andrà ripartita in base al numero dei residenti e, al netto di tale quota, una ulteriore percentuale del 20 per cento dovrà essere destinata ai piccoli comuni. L'articolo 13 del decreto, istituisce inoltre, per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province a seguito della determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali, un **Fondo perequativo** a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte dai predetti enti,

<sup>34</sup> Si precisa che gli atti delle audizioni nonché la documentazione raccolta è consultabile sul sito *internet* della Camera dei deputati nella sezione appositamente dedicata all'attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.